Alcune considerazioni sulla questione della riduzione dell'ora all'ITT Bottardi per l'a.s. 2011/2012. a cura del prof. Gianni Fusco

A proposito della riduzione dell'ora, chi scrive ritiene si debba tener conto di tre ordini di problemi:

- 1. le norme di diritto:
- 2. le delibere di riferimento;
- 3. la situazione di fatto.

1. Le norme di diritto

Circa le norme di diritto, di seguito viene elencata in ordine cronologico tutta la normativa di riferimento in materia.

In sintesi, però, le fonti che ci riguardano più da vicino sono la CM 243/79, mai abrogata, ed anzi ribadita da norme successive, e, per converso, il Dpr 88/2010, che il dirigente scolastico pone a fondamento della sua tesi.

In realtà, il Dpr, fissando il monte ore annuo, non fa altro che ribadire quanto indicato nella disciplina degli anni precedenti, che certo non trascurava di indicare il minimo di ore di lezione che i discenti dovevano sostenere per essere ammessi - se era il caso - all'anno successivo; e però, come per il passato, neanche il Dpr esclude la possibilità che l'ora di lezione - indiscutibilmente un'ora dura sessanta minuti - possa essere ridotta per motivi vari, che vanno dalla forza maggiore (delibera del consiglio d'istituto) a considerazioni di tipo didattico (delibera del collegio dei docenti), con recupero in questo caso e senza recupero in quello.

Nel momento in cui il dirigente scolastico parla di recupero, di autonomia, di erario, di didattica, di amministrazione, si può forse anche trovare - in tale analisi - un qualche motivo di accordo, ma certo non si può confondere un "ragionamento" in quanto tale, per quanto condiviso, con una fonte di diritto.

In conclusione, la tesi del dirigente scolastico non risulta supportata da nessuna, nessuna norma giuridica, mentre la posizione dell'assemblea dei lavoratori della scuola poggia su norme precise, con precisione indicate, e di cui si chiede soltanto un rispetto ed un'applicazione altrettanto precisi.

La normativa di riferimento è quella che segue:

- <u>CM 243/79</u>: regolamenta la riduzione dell'ora di lezione per motivi di necessità. La circolare sancisce due principi: in primo luogo, ferma restando la competenza del dirigente scolastico circa la formulazione dell'orario delle lezioni, attribuisce la responsabilità della decisione al consiglio di istituto, in secondo luogo, non configura alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione se le motivazioni non sono di tipo didattico.
- <u>CM 192/80</u>: conferma la CM 243 ed apre ad ipotesi di riduzione dell'orario basate su ulteriori motivazioni.
- <u>CCNL 94/97</u>: all'art. 41, c. 4, specifica che il recupero dei minuti di riduzione è dovuto quando questa derivi da sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura (maxi-sperimentazioni). Non è il nostro caso.

- <u>CM 620/97</u>: in base a tale circolare, le delibere di riduzione dell'orario vengono adottate autonomamente dagli *OOCC* della scuola. Non è pertanto più necessaria l'autorizzazione da parte del provveditorato, cui peraltro la delibera va inviata per conoscenza.
- <u>Accordo di interpretazione autentica del 1/7/97</u>: chiarisce che l'art. 41, c. 4 del CCNL 94/97 non si applica ai casi di riduzione dell'ora di lezione deliberati per cause di forza maggiore, che continuano ad essere regolate dalle circolari 243/79 e 192/80.
- <u>Dpr 275/99</u>: introduce nell'ordinamento scolastico i principi dell'autonomia organizzativa e didattica. In base a tali principi, le singole scuole hanno la possibilità di darsi una propria organizzazione per quanto concerne il monte ore, adottando, se serve, criteri di flessibilità. Anche qui non si fa cenno ad una misura oraria di 60 minuti, ma si parla genericamente di "unità oraria", sancendo il principio del rispetto del monte ore.
- <u>CCNL 98/2001</u>: all'art. 24, c. 3, conferma il recupero dei minuti di riduzione quando questa è dovuta a sperimentazione di ordinamento e struttura (maxi-sperimentazioni). Neanche questo ci riguarda.
- Accordo del 27/7/2000: sull'orario di servizio dei docenti conferma che l'articolazione dell'orario di insegnamento che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia ed in coerenza con gli obiettivi del POF resta disciplinata dall'art. 41 del CCNL 94/97 e dall'art. 24 del CCNL 98/2001. Poiché la normativa specifica che si tratta di ambito POF, cioè di didattica, neanche questo caso ci riguarda.
- <u>DM 234/2000</u>: il decreto prevede all'art. 3 il recupero dei minuti residui nell'ambito del curricolo ma solo in caso di riduzione dell'ora adottata per la realizzazione del POF. Ma la nostra riduzione è connessa a motivazioni non didattiche.
- CM 225/2000: conferma l'accordo del del 27/7/2000.
- <u>DM 28/12/2005</u>: all'art. 1, c. 6. sancisce che la riduzione dell'ora non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, e quindi vanno recuperate le residue frazioni di tempo, se l'adozione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria è fatta nell'ambito del POF. Altrimenti no.
- <u>DM 47/2006</u>: sancisce che la riduzione dell'ora non comporta automaticamente la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, e che pertanto, le residue frazioni di tempo debbono essere recuperate. La riduzione, sia chiaro, deve essere stata adottata nell'ambito del POF, altrimenti la norma non si applica.
- <u>CCNL 2006/2009</u>: all'art. 28, il vigente contratto di categoria ribadisce ancora una volta che la riduzione dell'unità oraria di lezione per motivi didattici è deliberata dal collegio dei docenti, e ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica (c. 7), mentre la riduzione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica è deliberata dal consiglio d'istituto, non è previsto alcun recupero, e la questione resta regolata dalle CM 243/79 e 192/80 (c. 8).
- <u>DL 112/2008</u>, convertito dalla <u>L 133/2008</u>. All'art. 64 si dà mandato al ministro MIUR di adottare regolamenti per l'attuazione del programma di risanamento economico.
- <u>Dpr 88.2010</u>, Regolamento del 15 marzo 2010 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici emanato ai sensi dell'art. 64, c. 4, del DL 112/2008, convertito dalla L 133/2008. Stabilendo il monte ore, ma non la durata dell'unità oraria, non esclude che questa possa essere ridotta, con recupero se per motivi didattici e senza recupero se per motivi non didattici.

2. Le delibere di riferimento

Dalla lettura del punto 1 si evidenzia anche la competenza a deliberare se e in quale ambito attuare una riduzione dell'orario. Buon ultimo, d'altronde, anche il CCNL 2006/09, nell'art. 28, comma 7, riconosce al collegio docenti la competenza a deliberare tale riduzione per motivi didattici con recupero, mentre nello stesso articolo, comma 8, ricorda che la riduzione legata a cause di forza maggiore è regolata dalla già citata CM 243/79.

In tal senso, la delibera 135/4 del 21 giugno 2011 del consiglio d'istituto ha stabilito la riduzione dell'ora per motivi di forza maggiore, tutti legati alla non felice posizione della scuola, ribadendo quanto già deliberato dai consigli d'istituto susseguitisi nell'arco di trent'anni. Ora, se è vero che la consuetudine, in questo campo, non fa legge, è anche vero che se non cambiano le circostanze che hanno portato ad una certa applicazione della norma, ci sono tutte le ragioni di forma e di sostanza per continuare ad applicare quella norma.

Il nostro dirigente scolastico, in uno dei primi incontri, ci comunicava che la delibera citata non aveva alcun valore, e pertanto non si applicava. Alle nostre obiezioni circa la competenza all'annullamento di una delibera di un organo collegiale, ripeteva – coram populo, perché in sede di collegio – che il dirigente scolastico ha, in quanto tale, il potere di annullare una qualsiasi delibera.

Non è proprio così, ma lungi dal voler dare lezioni di diritto a chicchessia, facevamo presente che bastava convocare il consiglio d'istituto e proporre la revoca della delibera; ci veniva risposto che il consiglio non ha nessun potere se non quello di approvare il bilancio, e pertanto non aveva nessun senso una convocazione per un atto che non aveva alcuna validità giuridica.

Nel frattempo, il dirigente convocava collegi dei docenti a raffica, inserendo all'ordine del giorno la "flessibilità didattica", espressione che, in sostanza, voleva significare "riduzione dell'ora per motivi didattici". Con recupero. In nessuno dei collegi si è arrivati comunque ad una votazione in merito, anzi, quando è stata proposta una mozione per rinviare qualunque decisione al consiglio d'istituto, il dirigente non l'ha messa ai voti, probabilmente per il timore che tale mozione, passando, potesse costringerla ad accettare una competenza del consiglio che la legge sancisce ma che lei nega.

Ad un certo momento, il 24/X/2011, in concomitanza con la partenza del dirigente per un più che opportuno scambio culturale con una scuola finlandese, è comparso un "decreto dirigenziale" che decide, in barba a qualunque norma, a qualunque delibera, a qualunque competenza, a qualunque dialettica, a qualunque richiesta, a qualunque esigenza, a qualunque opportunità, che l'ora è di 60 minuti. Punto.

E ovviamente sono partite le richieste di rinnovo scritto dell'ordine di servizio ai sensi dell'art. 17, Dpr 10/01/1957 n. 3, per cui, se si dovesse rispettare in modo puntuale la norma, avremmo docenti che fanno l'ora di 60 minuti in base al decreto dirigenziale, altri che fanno l'ora ridotta senza recupero avendo sollevato atto di rimostranza verso quel decreto, mentre la campanella suona dopo 50 minuti o 60 a seconda che il personale ausiliario abbia o meno presentato ricorso avverso il decreto.

Non è teatro. E' scuola.

In conclusione: 1) abbiamo una delibera del consiglio d'istituto mai impugnata e pertanto valida; 2) abbiamo chiesto e non ottenuto una convocazione del consiglio "perché tanto non serve a niente"; 3) abbiamo una sfilza di collegi dei docenti che non hanno deliberato la riduzione dell'ora, e che, pertanto, non hanno sostituito o resa superata la delibera del consiglio; 4) abbiamo un editto improvviso, causa di scontento e di rimostranze di legge; 5) abbiamo una situazione di confusione totale, in cui la pubblica amministrazione non

offre di certo la sua immagine migliore, e 6) abbiamo, residua, la sola speranza di un più puntale rispetto delle norme da parte del nostro dirigente.

3. La situazione di fatto

Come si diceva dianzi, la situazione della scuola – per quanto concerne il territorio e la sua raggiungibilità – non è cambiata, anzi, se si va a fare una disamina articolata sia dei sondaggi dello scorso anno sia di quello – informale – fatto quest'anno, si evidenzia un peggioramento, dovuto sia ad una ridefinizione dei collegamenti della rete tranviaria urbana ed extraurbana sia ad un allargamento del bacino di utenza, che si è esteso fino a ricomprendere comuni non solo esterni al raccordo anulare ma anche lontani da esso e siti su strade consiliari (Casilina, Prenestina, Collatina e Tiburtina) di larga percorrenza e di intensissimo traffico.

I presupposti per un intervento del consiglio d'istituto - che già abbiamo visto competente in materia - ci sono dunque tutti, come d'altra parte trent'anni di presidi e di consigli hanno ampiamente evidenziato. Ci ripetiamo: la prassi non fa necessariamente legge, ma se per tanto tempo si è deliberato in un certo modo, una consistente ragione dovrà pur esserci (o si deve pensare - come è stato suggerito - che presidi e consigli non abbiamo mai capito niente per trent'anni?).

E d'altronde - chi incontra le famiglie degli studenti lo sa benissimo - le iscrizioni ad un istituto turistico come il nostro, con una sperimentata vocazione linguistica ma con una posizione sul territorio assolutamente infelice, sono legate in larga parte anche all'orario ridotto, che permette di usufruire dell'insegnamento riducendo il più possibile i disagi ed i pericoli di una periferia così estrema.

In conclusione, si ritiene che anche quest'anno, come e più che negli anni passati, sia se non necessario almeno opportuno che il consiglio d'istituto deliberi la riduzione dell'ora per motivi attinenti ad indiscutibili ed oggettive cause di forza maggiore.

Si spera di aver fornito un quadro amaramente esaustivo della situazione, si auspica che si torni presto ad una retta applicazione delle norme, si confida che le indicazioni offerte possano riportare la scuola ad una serena convivenza ed alla consueta efficienza.

Distinti saluti

Roma, lì 3/11/2011